

“Servizi di internet point e phone center – autorizzazioni e sanzioni”

Abstract

Requisiti richiesti per l'apertura di un internet point e/o phone center; le autorizzazioni; la registrazione degli utenti; il sistema sanzionatorio.

Premessa

L'art. 7 del D.L. 144/2005^[1], convertito con modificazioni dalla legge n. 155/2005^[2], aveva stabilito che, fino al 31 dicembre 2007, chiunque intendesse aprire un pubblico esercizio o un circolo privato con attività esclusiva o prevalente di messa a disposizione del pubblico o dei soci apparecchi terminali utilizzati per comunicazioni telematiche (internet point e phone center) doveva chiedere licenza al Questore. La licenza non era richiesta per il servizio di telefoni pubblici a pagamento, abilitati alla telefonia vocale.

Poichè trattavasi di licenza di P. S. trovavano applicazione le norme del Tulpis, relative alle autorizzazioni di polizia (titolo I, capo III), all'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza ed alle contravvenzioni (titolo I, capo IV), nonché agli esercizi pubblici (titolo III, capo II).

Lo stesso articolo 7, al comma 4, prescriveva, altresì, che il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero per le Innovazioni tecnologiche, adottasse un decreto stabilendo le modalità per il monitoraggio delle operazioni effettuate dagli utenti delle postazioni e l'archiviazione dei relativi dati, nonché le misure di acquisizione preventiva dei dati anagrafici, riportati dai documenti di identità dei soggetti che utilizzavano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet con tecnologia senza fili.

Il Ministero dell'Interno, con il decreto 16 agosto 2005^[3], individuò dette modalità e prescrizioni, prevedendo l'obbligo per i titolari degli esercizi pubblici o di circoli privati, ove erano installate postazioni telematiche, utilizzabili per le comunicazioni, a disposizione del pubblico o dei soci, di impedire l'accesso a tali apparecchi alle persone non identificate preventivamente, acquisendo e archiviando i dati anagrafici degli utenti, nonché i dati del documento identificativo presentato, rendendo disponibili al Servizio di Polizia postale i dati acquisiti.

Gli stessi titolari erano, inoltre, obbligati ad adottare misure idonee a memorizzare e conservare i dati relativi alla data e ora della comunicazione e la tipologia di servizio utilizzato.

Si deve, però, precisare che tali misure, di certo limitative della libertà individuale del singolo utente che accedeva ai servizi internet e wi-fi, furono adottate come misure preventive contro il terrorismo internazionale che in quegli anni aveva portato attacchi diretti al mondo occidentale.

Il predetto termine del 31.12.2007, previsto per la fine di tale legislazione emergenziale, fu di volta in volta prorogato fino al 31.12.2010; infine, il D.L. 225/2010^[4] (decreto “Milleproroghe 2011”), convertito con modificazioni dalla legge 10/2011^[5], con l'art. 2, comma 19, lett. a), rimodulò l'art. 7 del citato D.L. 144/2005, prorogando la scadenza al 31 dicembre 2011 solo per gli esercizi che esercitavano tale attività in via principale, esonerando dall'obbligo della licenza gli esercizi che offrivano il servizio in argomento in via accessoria.

Con il medesimo art. 2, comma 19, lett. b) furono abrogati i commi 4 e 5 dello stesso articolo 7 che, ricordiamo, prevedevano l'obbligo della registrazione degli utenti dei sistemi wi-fi ed il controllo delle connessioni compiute.

Pertanto, dal 1 gennaio 2011 l'obbligo della licenza non era più richiesto per gli esercizi pubblici quali bar, ristoranti, alberghi, circoli privati ed altri, che fornivano tale servizio ai propri clienti e soci in via accessoria rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande; mentre permaneva ancora l'obbligo della licenza di polizia per coloro che svolgevano in via prevalente l'attività di internet point e di utilizzazione di apparecchi terminali per le comunicazioni telematiche, però **solo fino al 31 dicembre 2011**.

Infine, il decreto legge 216/2011^[6] (decreto “Milleproroghe 2012”), convertito con modificazioni dalla Legge 14/2012^[7], non ha previsto più ulteriore proroga dell'obbligo di licenza del Questore per gli

esercizi pubblici di telefonia e internet e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, può essere aperto al pubblico un esercizio di phone center e internet point senza l'obbligo della licenza di P. S.; peraltro non è neanche obbligatoria la registrazione degli utenti degli apparecchi telematici, nè conservare il registro di accesso alla rete.

Autorizzazione per l'esercizio

Se non necessita più alcuna licenza di polizia, bisogna però evidenziare che l'attività di internet point e phone center, esercitata quale attività primaria, è comunque soggetta ad un titolo abilitativo.

Infatti, il titolare, quale persona fisica, o il legale rappresentante, quale persona giuridica, ai sensi dell'art. 25, comma 4, D. Lgs. 259/2003[8], dovrà presentare al Ministero dello Sviluppo Economico una dichiarazione contenente l'intenzione di offrire al pubblico reti e servizi di comunicazione elettronica, conforme al modello di cui all'allegato 2 del D. Lgs. 70/12[9].

Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e, quindi, l'impresa è abilitata ad avviare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della segnalazione certificata.

Le imprese titolari di autorizzazione sono, altresì, tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 5), della legge 249/97[10].

Nell'ipotesi in cui l'attività in esame viene esercitata in via secondaria o accessoria rispetto ad altra attività primaria di somministrazione, ricettiva – alberghiera, circoli privati, fornendo detto servizio ai propri clienti o soci, si evidenziano due distinte fattispecie:

1. per l'esercizio con installazione di un internet point con un p. c. fisso non occorre presentare alcuna segnalazione ne iscriversi al R.O.C.;
2. per l'esercizio con installazione di un internet point in modalità wireless:
 - a) se il segnale rimane all'interno del locale e il provider di accesso alla rete è autorizzato, il gestore non deve presentare alcuna segnalazione e non deve iscriversi al R.O.C.;
 - b) se l'area wireless è offerta anche all'esterno del locale, il responsabile deve presentare il predetto allegato 2 del D. Lgs. 70/12 al Ministero dello Sviluppo Economico, richiedere una frequenza presentando l'allegato "A" del DM 28/5/2003, nonché iscriversi al R.O.C.

La registrazione degli utenti

Negli ultimi mesi è stato nuovamente affrontato il tema sull'obbligatorietà, per i titolari dei pubblici esercizi che mettono a disposizione dell'utenza le postazioni telematiche, dell'acquisizione dei dati relativi alla identificazione e registrazione degli utenti dei servizi, nonché la loro archiviazione.

La discussione è stata sollevata dai provider che forniscono i programmi, i quali avevano interpretato, in modo più restrittivo, la normativa relativa al Decreto Milleproroghe 2011 (vedi nota sub 4), che aveva abrogato i commi 4 e 5 dell'art. 7 del D. L. 14/2005, relativi all'obbligo della registrazione degli utenti ed archiviazione dei dati.

Orbene, sostenevano detti "Isp" (internet service provider), fornitori di servizi internet, che in capo ai gestori degli esercizi pubblici, quali bar, ristoranti e simili, permanevano comunque i predetti obblighi ed inoltre, gli stessi erano da ritenersi responsabili dei siti utilizzati dai propri clienti in caso di connessione alla rete telematica con accesso fornito dal locale.

La FIPE (Federazione italiana dei pubblici esercizi), ritenendo che l'abrogazione dei citati commi 4 e 5, di fatto, dal 1 gennaio 2011 aveva sollevato i titolari dei pubblici esercizi da tali obblighi e che tale pratica, in costanza dell'abrogazione della norma di riferimento, avrebbe costituito una palese violazione del diritto alla privacy degli utenti, aveva posto un quesito all'Autorità Garante della protezione dei dati personali (Garante della privacy), chiedendo chiarimenti in ordine agli obblighi in materia di privacy da parte dei gestori dei locali, domandando in particolare: "Gli esercizi e le strutture che ancora dispongono di software in grado di registrare tutti gli utenti che fanno uso della rete wi-fi e di monitorarne la corrispondenza e la navigazione on line si pongono in netto contrasto con la normativa posta a tutela della privacy e del diritto di ogni cittadino alla riservatezza, qualora non sia richiesto preventivamente il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196[11] (Codice in materia di protezione dei dati personali)?".

Il Garante, lo scorso 5 febbraio 2013, con proprio parere, ha confermato, in buona sostanza, la tesi sostenuta dalla FIPE; in particolare l'Autorità interpellata, nel richiamare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, a seguito dell'abrogazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7 D. L. 144/05, ha sostenuto che gli esercenti che ancora dispongono di strumenti per il monitoraggio e l'archiviazione dei dati possono eliminarli, senza il rischio di alcuna responsabilità, rendendo così realmente libero il servizio di wi-fi offerto. Gli stessi operatori, qualora volessero continuare ad utilizzare tali sistemi in maniera legittima, hanno l'obbligo di informare gli utenti dell'utilizzo che viene fatto dei dati monitorati, ai sensi dell'art. 13 dello stesso Codice di protezione dei

dati personali, chiedendo loro la sottoscrizione del consenso al trattamento degli stessi.

Ricordiamo che l'identificazione degli utenti senza la richiesta del consenso è sanzionato, ai sensi dell'art. 161 del codice con sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000,00 a € 36.000,00.

rete w

Sanzioni

L'esercizio dell'attività effettuata in assenza di autorizzazione, ovvero in difformità da quanto dichiarato con la presentazione della Scia, è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall'art. 98 del D. Lgs. 259/2003.

In particolare, l'art. 98, comma 2 stabilisce che l'esercizio dell'attività di fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica in assenza della prescritta Scia, da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 2.500,00, con pagamento in misura ridotta di € 3.000,00.

Inoltre, lo stesso art. 98, al comma 6, dispone che, indipendentemente dalla sanzione di cui al precedente comma 2, il citato Ministero S. E. può provvedere direttamente e a spesa del trasgressore, qualora lo stesso non provveda, a sigillare, rimuovere o sequestrare l'impianto attivato abusivamente.

Infine, sempre l'art. 98, al comma 3, prescrive che l'esercizio dell'attività con offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica in difformità da quanto dichiarato con la Scia, da presentare ai sensi dell'art. 25, comma 4, come innanzi detto, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a 58.000,00 con pagamento in misura ridotta di € 6.000,00.

Si evidenzia che la competenza a ricevere il rapporto, ex art. 17 legge 689/81, ed irrogare le sanzioni dell'indicato Codice delle comunicazioni è demandata al medesimo Ministero, con l'adozione delle relative ordinanze-ingiunzioni, tenendo conto della gravità delle violazioni accertate.

Fonte: Comandante di PM M. Pezzullo

Ins.to il 29 aprile 2013 da arial

[1] Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"; in G. U. n.173 del 27.7.2005.

[2] Legge 31 luglio 2005, n. 155, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"; in G. U. n. 177 del 01.8.2005.

[3] Decreto Ministero Interno 16 agosto 2005, recante "Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155"; in G. U. n. 190 del 17.8.2005.

[4] Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"; in G. U. n. 303 del 29.12.2010.

[5] Legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"; in G. U. n. 47 del 26.2.2011, S. O. n. 53/L.

[6] Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"; in G. U. n. 302 del 29.12.2011.

[7] Legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative"; in G. U. n. 48 del 27.2.2012, S. O. n. 36.

[8] Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"; in G. U. n. 214 del 15.9.2003, S. O. n. 150.

[9] Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n. 70, recante "Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata"; in G. U. n. 126 del 31.5.2012.

[10] Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; in G. U. n. 177 del 31.7.1997, S. O. n.154.

[11] Decreto Legislativo 30 giugno 2009, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; in G. U. 29.7.2003, n. 174, S. O. n. 123.